



N. 23/2019 Sent.  
 N. \_\_\_\_\_ Rep.  
 N. \_\_\_\_\_/2019 R.G.C.  
 N. \_\_\_\_\_/2019 Cron

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

in persona del Giudice di Pace, avv. \_\_\_\_\_ ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 ed aventi ad oggetto "richiesta pagamento somma "

**TRA**

C.F. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso lo studio legale \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ giusta procura in calce all'atto di citazione

- attore -

**CONTRO**

Vodafone Italia s.p.a., P.I n. 08539010010, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_

- convenuta -

**Udienza di discussione del 26/09/2019**

**Conclusioni delle parti:** All'udienza di discussione i difensori delle parti costituite hanno concluso come da relativo verbale in atti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di rimborso somme.

Ad \_\_\_\_\_ di  
 Ba \_\_\_\_\_ ile  
 par \_\_\_\_\_ ite  
 e d \_\_\_\_\_ va  
 aff \_\_\_\_\_

Incardinato il giudizio nel ruolo istruttorio dello scrivente giudice, si costituiva la Vodafone Italia s.p.a. la quale eccepiva la carenza di legittimazione ad agire per manifesta disponibilità dell'adempimento spontaneo nonché la temerarietà dell'azione proposta ex art. 96 c.p.c..

Quindi celebrata la prima udienza ed essendo la causa istruita documentalmente veniva rinviata per la discussione all'udienza del 26.09.2019 ove veniva riservata a sentenza.

La domanda attrice è fondata e merita totale accoglimento.

L'istruttoria documentale consente a questo Giudice di accogliere la domanda attrice, atteso

che e il  
rim a di  
ass a di  
ris sta.  
set  
Per endo  
abl 019,  
ha ) un  
coi

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

La presente sentenza è stata redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c. come sostituito dall'art. 47, comma 17 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 04 luglio 2009 ed applicabile, ex art. 58, 2° comma della legge cit. ai giudizi di primo grado pendenti alla data in vigore della medesima legge

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di \_\_\_\_\_, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da:  
rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_

Contro

Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, convenuta, così provvede

- 1) accoglie la domanda attrice e per l'effetto
- 2) condanna la Vodafone Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore \_\_\_\_\_ dell'importo di € 208,75, oltre interessi legali dalla data della richiesta e sino all'effettivo soddisfo;
- 3) condanna la Vodafone Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore \_\_\_\_\_ delle spese di giudizio che liquida nella misura complessiva di € 373,00 a titolo di compenso professionale, di cui € 43,00 per esborsi ed € 330,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso \_\_\_\_\_ 26 settembre 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*[Signature]*



Il Giudice di Pace

*[Signature]*

Depositato in Cancelleria  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*[Signature]*